

PDL: Modifiche alla legge regionale. 9 ottobre 2015, n. 68 (disposizioni per la Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva)

Relazione illustrativa

La proposta, di iniziativa congiunta dell'Assessore all'istruzione, formazione e lavoro e dell'Assessore al diritto alla salute, al welfare ed all'integrazione socio-sanitaria, nasce essenzialmente dalla richiesta, avanzata dal rappresentante regionale degli istituti scolastici (in Toscana sono 478), di sospendere i termini di vigenza della legge regionale 9 ottobre 2015, n.68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva), per consentire alle scuole di formare il più alto numero di docenti.

La proposta consta di due articoli.

Il primo interviene sul comma 7 dell'articolo 4, eliminando, tra gli obblighi di comunicazione alla centrale operativa 118, quello relativo alla trasmissione dell'elenco degli esecutori BLS-D e questo per soddisfare esigenze di carattere pratico fatte presenti dai rappresentanti del 118: infatti, l'obbligo di trasmettere l'elenco degli esecutori BLS-D costituirebbe una duplicazione di oneri informativi, dal momento che l'elenco completo di tutti gli esecutori BLS-D operanti in Toscana verrà inserito nella piattaforma informatica di cui all'allegato A, punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n.1256 del 22 dicembre 2014 (Indirizzi regionali per l'accreditamento dei soggetti/Enti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno a personale non sanitario ai sensi del DM 18 marzo 2011 – Approvazione).

Il secondo, che rappresenta la sostanza dell'intervento, introduce, dopo l'articolo 9, un nuovo articolo, il 9 bis, rubricato "Disposizioni sull'obbligo del defibrillatore nelle scuole". L'articolo si compone di due commi: il primo dispone a favore agli impianti sportivi scolastici e di quelli usati dalle scuole che non hanno una palestra al proprio interno la sospensione, fino al 31 marzo 2017, degli obblighi di cui all'articolo 4 (presenza del defibrillatore e degli esecutori BLS-D), che sono entrati in vigore il 1°luglio 2016 (cfr art.9, comma 1 della l.r. 68/2015) La disposizione si applica solo agli impianti scolastici durante lo svolgimento dell'attività di educazione fisica e pertanto quando gli stessi sono utilizzati da soggetti terzi oppure dagli istituti scolastici stessi al di fuori dall'orario scolastico, la l.r. 68/2011 torna ad applicarsi integralmente. In forza di questa specificità (lo stesso impianto, a seconda di chi lo utilizza, può essere, per un certo periodo, assoggettato o non essere assoggettato agli obblighi della legge regionale), si è ritenuto opportuno introdurre un articolo ad hoc, piuttosto che intervenire sull'articolo 9 "Disposizione di prima applicazione".

Il secondo comma precisa, anche per mettere fine ad alcuni contenziosi tra scuole ed enti locali, che si sono verificati sul punto, che gli oneri per l'acquisto, la dotazione e la manutenzione dei defibrillatori sono a carico degli enti locali proprietari delle palestre (rispettivamente comuni e province), in coerenza con quanto prevede del resto il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).